Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1973, n. **414**.

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Trieste.

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene modificato l'art. 27 dello statuto dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **415**.

Autorizzazione al « Centro di assistenza ospedaliera San Romanello », con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, il « Centro di assistenza ospedaliera S. Romanello », con sede in Milano, via delle Ande n. 8, viene autorizzato ad accettare la donazione di beni immobili e mobili, siti in comune di Perugia, disposta dalla S.r.l. « Villa Oscano », con sede in Milano, piazza S. Babila n. 5, per atto a rogito notaio dott. Vincenzo Erba in data 28 giugno 1971, n. 71445 di repertorio, del periziato valore di L. 191.215.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. 416.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Mosè Bianchi », di Monza.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Mosè Bianchi », di Monza, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. 417.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « Ferdinando Galiani », di Napoli.

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « Ferdinando Galiani », di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. 418.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'Istituto tecnico per geometri, di Pistoia.

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'Istituto tecnico per geometri, di Pistoia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 3. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Elenco dei comuni colpiti da calamità naturali cui si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentite le regioni della Basilicata e della Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Le provvidenze di cui agli articoli 6, 8 e 23, lettera *c*) del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, richiamate nell'art. 2 della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, si applicano ai seguenti comuni della Basilicata, sulla base di un programma di interventi che sarà stabilito dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno d'intesa con la regione Basilicata.

Provincia di Matera: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

Provincia di Potenza: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Calvello, Calvera, Cancellara, Carbone, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Fardella, Filiano, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Porticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Maschito, Melfi, Moliterno, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Nèmoli, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Potenza, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tolve, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Venosa, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano.

Art. 2.

Nell'elenco dei comuni della provincia di Agrigento colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973 di cui all'art. 1, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1973 è incluso il comune di Bivona; nello stesso elenco l'erronea denominazione di Sambuco di Licata è corretta in Sambuca di Sicilia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

GONELLA — VALSECCHI — COPPO — RUMOR — MALAGODI — GULLOTTI — NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1973
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 245

(9924)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Sostituzione di membri effettivi del collegio consultivo centrale dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che hanno previsto la costituzione del collegio consultivo centrale dei periti doganali;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 26 febbraio 1972, col quale il comm. Giovanni Bernasconi, ispettore generale a riposo, ed il dott. Cesare Vecchi, ispettore generale in servizio, vennero nominati membri effettivi del collegio consultivo centrale dei periti doganali, rispettivamente, il primo scelto e l'altro designato dal Ministro per il commercio con l'estero;

Vista la lettera del 10 giugno 1972, con la quale il comm. Giovanni Bernasconi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Visto il telex n. A/402909 del 15 febbraio 1973, col quale il Ministro per il commercio con l'estero ha comunicato che il dott. Cesare Vecchi è stato collocato a riposo con decorrenza 1° febbraio 1973;

Considerato che lo stesso Ministro per il commercio con l'estero, col predetto telex ha designato il dirigente superiore dott. Pompeo Tanga in sostituzione del dottor Cesare Vecchi, collocato a riposo, ed ha scelto quest'ultimo quale membro effettivo, in sostituzione del dimissionario comm. Giovanni Bernasconi;

Decreta:

Il dott. Cesare Vecchi, ispettore generale a riposo, ed il dott. Pompeo Tanga, dirigente superiore in servizio presso il Ministero per il commercio con l'estero, sono chiamati a far parte del collegio consultivo centrale dei periti doganali, quali membri effettivi, per il restante periodo del triennio 26 febbraio 1972-26 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 302

(9746)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la nuova disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la tariffa, allegato *A*, parte prima, annessa al predetto decreto presidenziale, nella quale sono indicati gli atti e i documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine;

Ritenuta la necessità di determinare le categorie degli atti e documenti per i quali, su richiesta degli interessati, può essere consentito che il pagamento dell'imposta di bollo venga effettuato in modo virtuale anzichè in modo ordinario o straordinario come previsto dalla citata tariffa;

Decreta:

Art. 1.

L'intendente di finanza, su richiesta degli interessati, può autorizzare a pagare in modo virtuale, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti di cui ai seguenti articoli della tariffa allegato *A*, parte prima, annessa allo stesso decreto:

Art. 2. — Certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai o da altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge;

Art. 3. — Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie;

Art. 6. — Atti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, compresi gli atti degli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, rilasciati a privati che ne abbiano fatto richiesta, in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale;

Art. 15, lettera *a*). — Assegni bancari emessi con l'osservanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Art. 18. — Libretti di risparmio nominativi ed al portatore;

Art. 19. — Ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera le L. 10.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze;

Art. 20. — Estratti di conti, lettere e ricevute di accreditamento o di addebitamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestare quando la somma supera L. 10.000;

Art. 21. — Carte di credito, buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 10.000;

Art. 24. — Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'art. 23 della stessa tariffa, nonchè nei registri navale, aeronautico e automobilistico;

Art. 25. — Note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonchè del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile;

Art. 28. — Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(9898)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la nuova disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la tariffa, allegato *A*, parte prima, annessa al predetto decreto presidenziale, nella quale sono indicati gli atti e i documenti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine;

Ritenuta la necessità di determinare le categorie degli atti e documenti per i quali, pur essendo previsto l'uso esclusivo della carta bollata, può essere consentito, su richiesta dell'interessato, il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Per i seguenti atti e documenti per i quali è previsto l'uso esclusivo della carta bollata, può essere consentito, su richiesta dell'interessato, il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario, mediante marche da bollo o bollo a punzone apposto dai competenti uffici del registro:

a) istanze dirette agli organi anche collegiali dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nonchè agli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri (art. 5 della tariffa);

b) note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione (articoli 24 e 25 della tariffa);

c) ingiunzioni emesse da enti pubblici che si avvalgono della procedura coattiva prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(9899)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di rassegna cinematografica al « Festival internazionale film della montagna e dell'esplorazione città di Trento ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto il n. 5) della tariffa allegata al suindicato decreto presidenziale, il quale, tra l'altro, per le rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze, prevede che l'imposta sugli spettacoli sia assolta con l'aliquota del 3 per cento;

Considerato che, con regolamento convenzione in data 28 novembre 1971, il comune di Trento ed il C.A.I. si sono impegnati ad organizzare annualmente in Trento una manifestazione denominata « Festival internazionale film della montagna e dell'esplorazione città di Trento »;

Visto che la manifestazione comprende, fra l'altro, un concorso internazionale per film ispirati alla montagna nei suoi vari aspetti e all'esplorazione dei continenti, nonchè rassegne informative e mostre retrospettive di film sullo stesso tema;

Ritenuto che la suddetta manifestazione, per l'omogeneità degli argomenti e della problematica trattata, assume le caratteristiche di una rassegna cinematografica ai sensi del citato n. 5) della tariffa;

Decreta:

Art. 1.

« Il Festival internazionale film della montagna e dell'esplorazione città di Trento » è riconosciuto rassegna cinematografica, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3% prevista dal n. 5) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(9694)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per ventisei strade in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Bergamo in data 8 giugno 1972 n. 1347/UT/GMO, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

1) strada provinciale n. 1 Lenna-Mezzoldo di chilometri 11,849;

2) strada provinciale n. 2 Lenna-Foppolo di chilometri 20,210;

3) strada provinciale n. 14 Valle Imagna di chilometri 16,020;

4) strada provinciale n. 24 Valle Brembilla di chilometri 25,33;

5) strada provinciale n. 25 Valle Taleggio (dall'inizio all'incrocio con la strada provinciale n. 24 Valle Brembilla) di km. 11,159;

6) strada provinciale n. 27 Valle Serina (Ambria-Colle di Zambla) di km. 22,363;

7) strada provinciale n. 172 Roncola tronco dall'inizio al km. 12,068;

8) strada provinciale n. 175 Almenno S. Salvatore strada statale n. 342 di km. 4,300;

9) strada provinciale n. 46 Ponte Riso-Colle di Zambla di km. 14,006;

10) strada provinciale n. 37 Torre Boldone-Gorle Bergamo di km. 2,832;

11) strada provinciale n. 38 Ranica-Gorle Seriate di km. 5,292;

12) strada provinciale n. 39 Albino-Gaverina-Casazza di km. 17,349;

13) strada provinciale n. 40 Valle Rossa (Cene-Bianzano-Ranzanico strada statale n. 42) di km. 15,556;
14) strada provinciale n. 42 Valle Gandino (Fiorano al Serio-Leffe Gandino) di km. 4,994;
15) strada provinciale n. 49 Valle Bondione (Ponte Selva-Valbondione) di km. 22,936;
16) strada provinciale n. 50 Villa d'Ogna-Clusone di km. 3,018;
17) strada provinciale n. 51 Villa d'Ogna-Piario-strada provinciale n. 35 di km. 4,031;
18) strada provinciale n. 53 Valle Borlezza di chilometri 17,45;
19) strada provinciale n. 55 Costa-Volpino-Pisogne di km. 2,150;
20) strada provinciale n. 56 Clusone-Dezzo di chilometri 22,534;
21) strada provinciale n. 61 S. Andrea-Vilminore-Manna di km. 4,985;
22) strada provinciale n. 66 dalla strada provinciale n. 67 Villa di Serio alla strada provinciale n. 65 di km. 4,120;
23) strada provinciale n. 67 Alzano-Costa di Mezzate strada statale n. 42 di km. 8,288;
24) strada provinciale n. 81 dalla strada provinciale n. 91 a Foresto Sparso di km. 4,615;
25) strada provinciale n. 82 Gandosso-Credaro di km. 5,405;
26) strada provinciale n. 35 Bergamo-Clusone (nuova variante da Bergamo a Nembro) di km. 5,191.

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strade con diritto di precedenza » le sopraelencate strade provinciali od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop », ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circ. IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lett. *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve esere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9807)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ed, in particolare, l'art. 39, terzo comma.

Visto il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzazione delle disponibilità di detto « Fondo speciale » in parte al « conto contributi » e in parte al « conto finanziamenti »;

Visto, in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, con il quale la misura del contributo sugli interessi è stata determinata, *a*) per il 90% della somma disponibile sul « Fondo speciale conto contributi » da ripartire tra tutte le operazioni ammissibili; *b*) per il rimanente 10% ad integrazione della ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi operanti nel centro-sud;

Visto il decreto 13 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 28 luglio 1972 con cui furono modificate dette percentuali;

Vista la delibera in data 15 maggio 1973, con cui il comitato esecutivo della sezione ha proposto che il dividendo relativo all'esercizio 1972, spettante al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione, ammontante a L. 484.166.670, venga ripartito tra il « Fondo speciale conto contributi » ed il « Fondo speciale conto finanziamenti » nella seguente misura:

a) lire 274.166.670 al « Fondo speciale conto contributi » da utilizzarsi, insieme all'attuale saldo ivi esistente di L. 238.788:

quanto all'82,50 % per il ristorno di interessi nei confronti di tutte le operazioni ammissibili;

quanto al 17,50 % per il ristorno integrativo di interessi nei confronti delle sole operazioni ammissibili effettuate nel centro-sud;

b) le rimanenti L. 210.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti »;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, già modificato con l'art. 1 del decreto ministeriale 13 luglio 1972, è ulteriormente modificato come segue:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue per l'anno 1972:

a) l'82,50% della somma disponibile sul « Fondo speciale conto contributi » viene ripartita tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 17,50% va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purchè sia dimostrabile la destinazione delle operazioni a lavori, opere e programmi in genere, realizzati o da realizzare in dette regioni ».

Art. 2.

L'importo degli utili, pari a L. 484.166.670, spettanti per l'esercizio 1972, alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al Fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito: *a*) in ragione di L. 274.166.670 al « Fondo speciale conto contributi »; e *b*) in ragione di L. 210.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, non in contrasto con quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9700)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Procedure semplificate di accertamento in materia doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 232, 233, 234, 235 e 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il regolamento n. 1226/71/C.E.E. adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 11 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 129 del 15 giugno 1971;

Ritenuta la opportunità di attuare le semplificazioni delle procedure doganali previste dalle disposizioni soprarichiamate;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni previste dagli articoli 232 e 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, possono essere rilasciate alle imprese industriali e commerciali, sia pubbliche sia private:

1) che, in relazione alla specifica attività esercitata, debbano effettuare, per determinate merci, abituali e ricorrenti operazioni, anche se con carattere discontinuo, comprese quelle limitate a determinati periodi dell'anno;

2) le cui scritture e contabilità consentano agli organi doganali di procedere all'accertamento;

3) che dichiarino di essere disposte a prestare, in relazione alle destinazioni doganali da dare alle merci e salvo quanto previsto dall'art. 90 del testo unico predetto, la cauzione eventualmente stabilita dalle norme vigenti, nella misura che sarà fissata dal ricevitore della dogana, tenendo conto della presumibile entità dei diritti doganali da garantire mensilmente.

Le imprese intestatarie delle autorizzazioni sono denominate « beneficiari » agli effetti del presente decreto.

Art. 2.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

Le imprese richiedenti sono tenute a corredare la istanza con i documenti necessari a dimostrare la qualità imprenditoriale nonchè a fornire ogni altro documento richiesto dall'amministrazione ai fini dell'istruttoria della istanza stessa ed a sottoporsi alle eventuali verifiche amministrative e contabili preventive che fossero ritenute necessarie dalla predetta amministrazione.

Art. 3.

Nelle autorizzazioni devono risultare:

a) le destinazioni doganali delle merci per le quali è accordata la procedura semplificata;

b) la denominazione commerciale delle merci che formano oggetto di ciascuna delle destinazioni doganali predette;

c) i luoghi ove il beneficiario intende ricevere o spedire le merci;

d) gli uffici doganali che, per ciascuno dei luoghi anzidetti, sono competenti per l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata;

e) i mezzi e le modalità per il suggellamento dei colli, dei contenitori e dei veicoli relativi alle merci in partenza per l'estero;

f) gli altri eventuali elementi ritenuti necessari ai fini dell'applicazione della procedura semplificata.

Art. 4.

I luoghi di cui al punto *c*) del precedente articolo possono essere situati nell'ambito degli spazi doganali degli uffici doganali di confine, di mare ed aeroportuali soltanto nei seguenti casi:

1) quando le operazioni da eseguirvi con la procedura semplificata consistano nella introduzione nei depositi doganali esistenti in detti spazi di merci giunte dall'estero ovvero consistano nella estrazione dai depositi stessi di merci in partenza per l'estero;

2) quando le operazioni da eseguirvi riguardino merci in arrivo dall'estero o spedite all'estero per via di mare ed il trasporto delle merci stesse da tali luoghi verso l'interno del territorio doganale o dall'interno del territorio doganale verso tali luoghi avvenga mediante tubazioni.

Art. 5.

Per il trasporto verso l'interno mediante tubazioni di oli minerali greggi ed oli combustibili, destinati alla lavorazione, che siano stati nazionalizzati con la procedura semplificata, si prescinde dall'obbligo dell'accompagnamento con bolletta di cauzione.

Le merci ammesse alle procedure semplificate non sono soggette nei luoghi di arrivo e nei luoghi di partenza al riscontro sommario ed esterno di cui all'art. 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì per le operazioni di estrazione di merci dai depositi doganali effettuate ai sensi dell'art. 234 del testo unico predetto.

Restano ferme le disposizioni concernenti le attestazioni di uscita dal territorio doganale da apporsi, all'atto dell'attraversamento della linea doganale o dell'imbarco, sui documenti doganali relativi alle merci spedite all'estero, redatti a norma dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 6.

Al fine di consentire l'eventuale intervento della dogana all'atto dell'arrivo delle merci provenienti dall'estero o all'atto della partenza di quelle spedite all'estero, il beneficiario è tenuto a preavvisare con congruo anticipo la dogana stessa del previsto arrivo o della prevista partenza.

Nei casi di cui all'art. 234 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere dato preavviso delle previste operazioni di estrazione di merci dai magazzini.

Le modalità che il beneficiario deve osservare per dare il preavviso sono stabilite dalla dogana d'intesa con il beneficiario medesimo.

Ogni qualvolta la dogana si avvale della facoltà di intervenire all'atto dell'arrivo o della partenza delle merci ovvero all'atto della loro estrazione dai magazzini doganali, il funzionario intervenuto redige un verbale nel quale descrive le operazioni di controllo eseguite e le relative risultanze; qualora il controllo si concreti nel prelevamento di campioni per l'analisi, il relativo risultato sarà allegato al verbale successivamente.

I verbali sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è consegnato al beneficiario, l'altro è trattenuto dal funzionario per essere poi contrapposto alla matrice della bolletta doganale.

Art. 7.

Nei casi in cui le merci provenienti dall'estero giungono, nel luogo precisato nell'autorizzazione, vincolate a bolletta di cauzione o assoggettate ad un regime doganale internazionale, il beneficiario è tenuto ad inviare alla dogana, subito dopo l'arrivo della merce e comunque non oltre il successivo giorno lavorativo, il documento doganale che ha scortato la merce stessa fino al luogo di destinazione, dopo avervi apposte la data di arrivo e le attestazioni relative alla regolarità del trasporto. Tali annotazioni sono firmate da persona all'uopo autorizzata dal beneficiario e la cui firma sia stata preventivamente depositata presso la dogana.

Nel caso di intervento della dogana all'atto dell'arrivo della merce, il documento è consegnato direttamente al funzionario intervenuto, che vi appone le annotazioni di cui al precedente comma.

Art. 8.

Per le merci arrivate in ciascun giorno nei luoghi precisati nell'autorizzazione il beneficiario è tenuto a presentare alla dogana, entro il successivo quinto giorno lavorativo, le relative dichiarazioni doganali.

All'inizio di ciascun periodo di un mese, anche non corrispondente al mese solare, la dogana, sulla base delle scritture e delle contabilità dell'impresa nonchè dei riscontri tecnici eventualmente eseguiti a norma dell'art. 233, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, procede al controllo delle dichiarazioni presentate nel periodo precedente e provvede alla liquidazione dei diritti dovuti o da garantire.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le operazioni di estrazione di merci dai depositi doganali effettuate ai sensi dell'art. 234 del testo unico predetto.

Art. 9.

Per le merci che devono essere spedite all'estero dai beneficiari, la dichiarazione doganale è compilata, prima della partenza dai luoghi precisati nell'autorizzazione, sui normali modelli corrispondenti al tipo di operazione da effettuarsi.

I modelli da utilizzare per la compilazione, numerati progressivamente e intestati all'impresa beneficiaria, devono essere preventivamente vidimati mediante la firma di un funzionario della dogana, che ne prende nota su apposito registro di carico e scarico. Tale annotazione comporta l'onere del rigoroso rendiconto.

Fino a quando le imprese speditrici non siano state fornite dello speciale timbro ufficiale di cui all'art. 236, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i modelli delle dichiarazioni saranno altresì preventivamente munite del timbro ufficiale della dogana.

Il beneficiario è tenuto, per le merci spedite all'estero con procedura semplificata, a suggellare i colli, contenitori o veicoli, secondo le disposizioni precisate nell'autorizzazione. I mezzi di suggellamento adottati devono essere indicati nella dichiarazione.

Art. 10.

Per le spedizioni all'estero con procedura semplificata i beneficiari sono tenuti ad inviare alla dogana, entro il giorno lavorativo successivo a quello della

partenza della merce, la matrice della dichiarazione doganale e la copia da servire per gli usi statistici.

Nel caso di intervento della dogana all'atto della partenza della merce, i documenti predetti sono consegnati direttamente al funzionario doganale intervenuto.

In base alle matrici ricevute, la dogana procede al discarico dei modelli dal registro di cui al secondo comma del precedente articolo.

Periodicamente la dogana, sulla base delle scritture e delle contabilità dell'impresa nonchè dei riscontri tecnici eventualmente eseguiti a norma dell'art. 236, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, procede al controllo delle matrici delle dichiarazioni ricevute.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(9644)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1957 con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è stata integrata con un membro scelto nel settore tessile pratese ed uno nel settore del turismo;

Visto il decreto interministeriale 2 marzo 1965 con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è stata integrata con un membro scelto in uno degli specifici settori ove operano aziende a partecipazione statale;

Vista la deliberazione 30 agosto 1971 n. 576/ris, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del commercio estero, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del commercio estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560 e dai decreti interministeriali 26 aprile 1957 e 2 marzo 1965.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(9739)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1973.

Nomina dei vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 25 giugno 1969, n. 588, con il quale ne è stato approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente su indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1973, riguardante la rinnovazione, per un triennio, del Consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera 21 maggio 1973, con la quale il presidente dell'ente ha comunicato che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, il consiglio generale, con delibera del 7 maggio 1973, ha proposto per la nomina a vice presidenti i signori Luigi Bottino e Filippo Costa;

Decreta:

Il sig. Luigi Bottino ed il comm. Filippo Costa sono nominati vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1973

Il Ministro: FERRI

(9696)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa edificatrice e di consumo Cinque Giornate a responsabilità limitata », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 26 febbraio 1973 alla « Soc. cooperativa edificatrice e di consumo Cinque Giornate a responsabilità limitata », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa edificatrice e di consumo Cinque Giornate a responsabilità limitata », con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Annibale Ponchielli in data 4 settembre 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Sergio Minardi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(9685)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 2 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto, 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto l'art. 1 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente su indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1972, riguardante la rinnovazione del consiglio generale per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974;

Visto l'art. 8 del predetto statuto;

Vista la deliberazione in data 7 maggio 1973, con la quale il consiglio generale dell'ente ha proposto per la nomina a vice presidenti il comm. rag. Francesco Majani ed il dott. Luigi Omicini;

Decreta:

Il comm. rag. Francesco Majani ed il dott. Luigi Omicini sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: FERRI

(9697)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Hidroxylen Kuba », a nome della ditta Laboratorios Kuba Habana (Cuba). (Decreto di revoca n. 4354/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 luglio 1952 e 5 settembre 1961 con i quali veniva registrata ai numeri 6821 e 6821/1 la specialità medicinale denominata « Hidroxylen Kuba » capsule e perle a nome della ditta Laboratorios Kuba - Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, con sede in Roma, viale Manzoni n. 26, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa;

Considerato che il controllo effettuato sui campioni delle preparazioni suddette ha avuto esito sfavorevole per i seguenti motivi:

Capsule:

exsilresorcinolo, trovato g 0,060 (dichiarato g 0,100) — 40 %;

olio ess. di chenopodio, trovato g 0,027 (dichiarato g 0,038) — 29 %.

Perle:

exsilresorcinolo, trovato g 0,034 (dichiarato g 0,050) — 32 %;

olio ess. di chenopodio, trovato g 0,015 (dichiarato g 0,019) — 21 %,

per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale suddetta alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 marzo 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Hidroxylen Kuba » nelle preparazioni 10 capsule e 12 perle, registrate ai numeri 6821 e 6821/1 in data 21 luglio 1952 e 5 settembre 1961 a nome della ditta Laboratorios Kuba Habana (Cuba) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, con sede in Roma, viale Manzoni n. 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito nel comune di Moncalvo d'Asti.

Con decreto interministeriale n. 586 del 2 luglio 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del compendio costituente il poligono di tiro a segno sito nel comune di Moncalvo d'Asti (Torino), della superficie complessiva di mq. 18520, censito nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 7, mappali 174, 207 e nel nuovo catasto terreni al foglio n. 7, mappali 175 e 176.

(9911)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bardonecchia

Con decreto 6 febbraio 1973, n. 436, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo in sponda sinistra del torrente Dora di Melezet in comune di Bardonecchia (Torino) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30, mappali 550 (mq. 365); 562 sub *b*, ora 1036 (mq. 580) e 802 (mq. 508) della superficie complessiva di mq. 1453 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 30 novembre 1965, in scala 1 : 1500, dall'ufficio tecnico erariale di Torino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9912)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nel comune di Genova

Con decreto 30 gennaio 1973, n. 382, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex greto in sponda destra del torrente Bisagno in comune di Genova, segnati nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 9, mappali 2 1/2 (mq. 1230) e 2 1/3 (mq. 2570) della superficie complessiva di mq. 3800 ed indicati nella planimetria rilasciata in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9913)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 6 luglio 1973, n. 1305, il dott. Luigi Cristiano, reggente la Ragioneria regionale dello Stato di Campobasso, è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise in sostituzione del dott. Raffaele De Santis, collocato a riposo.

(9877)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 22 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1973, registro n. 40 Pubblica istruzione, foglio n. 314, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso straordinario prodotto in data 22 gennaio 1970, dal sig. Fausto Barbieri in nome e conto della figlia minore Ludovica e dalla sig.na Rossana Silvestri avverso il provvedimento ministeriale n. 3240 del 27 dicembre 1969.

(9876)

Vacanza della cattedra di macchine per l'agricoltura e i cantieri presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di macchine per l'agricoltura e i cantieri, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9963)

Vacanza della 1ª cattedra di economia delle aziende di credito presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, è vacante la 1ª cattedra di economia delle aziende di credito, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9964)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1973, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 3 febbraio 1972 dal sig. Capo Lucio nei confronti del provvedimento emanato dal Ministero della marina mercantile il 7 settembre 1971 sul ricorso gerarchico in precedenza avanzato dal ricorrente contro l'ingiunzione emessa nei suoi riguardi dalla capitaneria di porto di Salerno ai fini della rimessa in pristino di un manufatto abusivamente realizzato su di un'area demaniale marittima, sita a Capaccio.

(9868)

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita in Ameglia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 28 maggio 1973, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferito ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita in località Foce di Magra del comune di Ameglia, della superficie di mq. 42,96, riportata in catasto del comune suddetto al foglio n. 22, allegato 5, mappale n. 523.

(9869)

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Alassio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 6 giugno 1972, la zona demaniale marittima e l'insistente manufatto demaniale, siti in Alassio, della superficie di mq. 16,51, riportati in catasto del predetto comune al foglio n. 23, particella n. 144, sono dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato.

(9870)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1973, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 229.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9908)

Autorizzazione alla provincia di Novara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1973, la provincia di Novara viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.104.934.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9907)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1973, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.029.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9910)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1973, il comune di Ravello (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 19 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	577,75	577,75	580 —	577,75	576,50	577,70	577,97	577,75	577,75	577,75
Dollaro canadese	578 —	578 —	579 —	578 —	576,50	578 —	577,75	578 —	578 —	578 —
Franco svizzero	205,80	205,80	205,50	205,80	206,50	205,80	205,20	205,80	205,80	205,80
Corona danese	106 —	106 —	106,55	106 —	106,20	106 —	106,05	106 —	106 —	106 —
Corona norvegese	110,02	110,02	109 —	110,02	109,30	110,05	110,10	110,02	110,02	110,02
Corona svedese	143,40	143,40	144 —	143,40	143,20	143,40	143,30	143,40	143,40	143,40
Fiorino olandese	225,50	225,50	225,25	225,50	226 —	225,50	225,90	225,50	225,50	225,50
Franco belga	16,4390	16,439	16,45	16,4390	16,40	16,42	16,46	16,4390	16,43	16,43
Franco francese	143,45	143,45	145,50	143,45	142 —	143,45	143,77	143,45	143,45	143,45
Lira sterlina	1466,70	1466,70	1474 —	1466,70	1461 —	1476,70	1467,50	1466,70	1466,80	1466,70
Marco germanico	250,25	250,25	249,50	250,25	248,70	250,75	249,65	250,25	250,25	250,25
Scellino austriaco	34,06	34,06	33,60	34,06	34,10	34,05	34,10	34,06	34,06	34,06
Escudo portoghese	26,42	26,42	26 —	26,42	26,20	26,40	26,50	26,42	26,42	26,42
Peseta spagnola	10,155	10,155	10,05	10,155	10,10	10,15	10,18	10,155	10,15	10,15
Yen giapponese	2,1790	2,179	2,24	2,1790	2,30	2,17	2,185	2,1790	2,17	2,17

Media dei titoli del 19 luglio 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	101,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,800
» 5 % (Ricostruzione)	96 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,375
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni esteri)	92,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94 —
» 5,50 % » » 1968-83	93,625
» 5,50 % » » 1969-84	94,750
» 6 % » » 1970-85	97,125
» 6 % » » 1971-86	96,675
» 6 % » » 1972-87	96,075

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	91,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	577,86
Dollaro canadese	577,875
Franco svizzero	205,50
Corona danese	106,025
Corona norvegese	110,06
Corona svedese	143,35
Fiorino olandese	225,70
Franco belga	16,449
Franco francese	143,61
Lira sterlina	1467,10
Marco germanico	249,95
Scellino austriaco	34,08
Escudo portoghese	26,46
Peseta spagnola	10,167
Yen giapponese	2,182

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1973 al 30 giugno 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) nn. 1443/73 e 1583/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-6-1973 al 15-6-1973	Dal 16-6-1973 al 30-6-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.918,75	8.918,75
	04.01-115	b. altri	7.668,75	7.668,75
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4 %:		
	04.01-210	aa. latte scremato	7.668,75	7.668,75
	04.01-251	bb. altri	7.668,75	7.668,75
	04.01-255	2. superiore a 4 %	9.575,00	9.575,00
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4 %:		
	04.01-310	aa. latte scremato	7.043,75	7.043,75
	04.01-351	bb. altri	7.043,75	7.043,75
	04.01-355	2. superiore a 4 %	8.950,00	8.950,00
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
	04.01-801	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	20.818,75	20.818,75
	04.01-803	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	44.043,75	44.043,75
	04.01-805	III. superiore a 45 %	68.062,50	68.062,50
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. Siero di latte	2.168,75	2.118,75
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 %	26.700,00	26.700,00
	04.02-230	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . . .	46.843,75	46.843,75
	04.02-271	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .	48.093,75	48.093,75
	04.02-275	4. superiore a 29 %	56.687,50	56.118,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22.950,00	22.950,00
	04.02-330	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . . .	43.093,75	43.093,75
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .	44.343,75	44.343,75
	04.02-375	4. superiore a 29 %	52.937,50	52.368,75
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.493,75	9.956,25
	04.02-430	2. altri	12.818,75	13.443,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 %	44.043,75	44.043,75
	04.02-475	2. superiore a 45 %	68.062,50	68.062,50

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-6-1973 al 15-6-1973	Dal 16-6-1973 al 30-6-1973
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % . . .	18.125,00	18.125,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % . .	20.625,00	20.625,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % . . .	22.500,00	22.500,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . . .	23.750,00	23.750,00
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	229,50 per kg (*f*)	229,50 per kg (*f*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . .	430,94 per kg (*f*)	430,94 per kg (*f*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	529,38 per kg (*f*)	523,69 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	229,50 per kg (*g*)	229,50 per kg (*g*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . .	430,94 per kg (*g*)	430,94 per kg (*g*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	529,38 per kg (*g*)	523,69 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.212,50	18.725,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	440,44 per kg (*g*)	440,44 per kg (*g*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	680,63 per kg (*g*)	680,63 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	80.075,00	80.075,00
	04.03-900	B. altro	97.693,75	97.693,75
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 151,68 u.c. ed inferiore a 171,68 u.c.	9.375,00	9.375,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 171,68 u.c.	62.943,75 (*m*)	65.106,25 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 171,68 u.c. e inferiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	9.375,00	9.375,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	62.943,75 (*m*)	65.106,25 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 219,68 u.c. per 100 kg di peso netto	62.943,75 (*m*)	65.106,25 (*m*)
	04.04-190	II. altri	62.943,75	65.106,25
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	62.518,75 (*p*)	62.731,25 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	04.04-301	I. Gorgonzola	29.575,00	32.256,25
	04.04-305	II. altri	29.575,00	32.256,25

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-6-1973 al 15-6-1973	Dal 16-6-1973 al 30-6-1973
04.04 (*segue*)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	52.506,25	53.987,50
	04.04-405	2. superiore a 48 %	57.156,25	58.268,75
	04.04-407	b. superiore a 36 %	107.156,25	108.268,75
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	62.518,75	62.731,25
	04.04-513	2. Pecorino	62.518,75	62.731,25
	04.04-515	3. altri	62.518,75	62.731,25
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	53.031,25	53.031,25
		2. Tilsit, avente tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48 %	52.812,50 (*t*)	54.662,50 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48 %	52.812,50 (*u*)	54.662,50 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	52.812,50 (*v*)	54.662,50 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	52.812,50 (*v*)	54.662,50 (*v*)
		5. altri:		
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	52.812,50	54.662,50
	04.04-780	bb. non nominati	52.812,50	54.662,50
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	39.612,50	41.000,00
	04.04-860	2. altri	102.812,50	104.662,50
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	62.518,75	62.731,25
	04.04-913	2. Pecorino	62.518,75	62.731,25
	04.04-915	3. altri	62.518,75	62.731,25
		b. altri:		
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi	102.812,50	104.662,50
	04.04-970	2. non nominati	102.812,50	104.662,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	9.256,25	9.681,25
	17.02-190	II. altri	9.256,25	9.681,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.05-201	I. lattosio	9.256,25	9.681,25
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio	9.256,25	9.681,25

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-6-1973 al 15-6-1973	Dal 16-6-1973 al 30-6-1973
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle *utilizzate nell'alimentazione degli animali:*		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	18.462,50	18.462,50
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	23.743,75	23.743,75
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	22.175,00	22.175,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	18.150,00	18.150,00
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	23.743,75	23.743,75

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per *l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti »*, si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. - Lire 1.937,50 (millenovecentotrentasette e cinquanta centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 1.937,50 (millenovecentotrentasette e cinquanta centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, *per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.*

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce *04.04-E, a seconda della loro composizione.*

(*t*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 73,05 U.C. (pari a lire 45.656,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(9765)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trentadue posti di preside di 1ª categoria negli istituti professionali di Stato riservato ai professori ordinari che siano stati dichiarati idonei e comunque inclusi in una graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e successive modifiche;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modifiche;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche;

Veduta la legge 4 agosto 1971, n. 605;

Considerata l'attuale disponibilità delle presidenze vacanti degli istituti professionali sottoelencati;

Decreta:

Art. 1.

Presidenze a concorso

E' indetto un concorso, per soli titoli, a trentadue posti di preside di 1ª categoria negli istituti professionali così distinti:

	Numero dei posti
Istituti professionali per le attività marinare .	1
Istituti professionali per il commercio .	20
Istituti professionali per l'agricoltura .	1
Istituti professionali alberghieri .	6
Istituti professionali femminili .	4

Art. 2.

Condizioni particolari di ammissione

Il concorso è riservato a coloro i quali appartengono ai ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado e siano stati dichiarati idonei e comunque inclusi in una graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside rispettivamente degli istituti professionali per le attività marinare, per l'agricoltura, per il commercio, femminili e alberghieri, indetti prima della entrata in vigore della legge 4 agosto 1971, n. 605, ivi compresi i concorsi a:

5 posti di preside negli istituti professionali per le attività marinare (indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1970);

15 posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura (indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1970);

25 posti di preside negli istituti professionali per il commercio (indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1970);

7 posti di preside negli istituti professionali alberghieri (indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1970);

7 posti di preside negli istituti professionali femminili (indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1970).

Art. 3.

Disposizioni particolari per alcuni candidati

I candidati che partecipano ai concorsi a posti di preside indetti con i decreti ministeriali sopra citati, in corso di espletamento, saranno ammessi al concorso di cui al presente bando con riserva, sotto condizione del conseguimento dell'idoneità o dell'inclusione nella graduatoria generale di merito corrispondente al tipo d'istituto cui si riferiscono i posti messi a concorso con il presente bando.

Non possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Per quanto altro concerne la procedura concorsuale (ammissione, valutazione, nomine, ecc.), si richiamano le norme generali che regolano l'ordinamento scolastico, nonchè il rapporto di pubblico impiego, ivi compresa quella dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5 deve pervenire direttamente con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione professionale - Ufficio concorsi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quali ne siano le cause, anche se non imputabili al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. La esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità o ufficio ricoperto;

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati o dispensati dall'insegnamento per mandato politico o amministrativo o sindacale, indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando o del mandato);

e) tipo o tipi di istituto alla cui presidenza, in base alla idoneità conseguita, intendono partecipare;

f) il concorso a posti di preside negli istituti professionali a cui hanno partecipato e nel quale hanno conseguito la idonetià e la inclusione nella graduatoria di merito. I candidati ai concorsi indetti nel 1970, in via di espletamento, indicheranno tale circostanza;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero - Direzione generale dell'istruzione professionale - Ufficio concorsi, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

h) data e firma del candidato.

Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presta servizio come preside.

Il funzionario competente ad apporre il visto indicherà altresì, qualora risultino in base agli atti di ufficio, provvedimenti definitivi e procedimenti in corso d'ordine penale o disciplinare, a carico dell'istante.

Art. 6.

Titoli - Commissione - Graduatorie. - Nomina

Sono valutati ai fini del concorso i seguenti titoli, che debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni del successivo art. 7 del presente decreto:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titolo di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione; in via subordinata si applicano le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I titoli in questione debbono essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

La tabella di valutazione dei titoli, stabilita nella prima adunanza dalla commissione esaminatrice nell'ambito della sua competenza, sarà resa nota agli interessati presso l'ufficio informazioni del Ministero.

Con apposito decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, la quale sarà composta di un professore ordinario di università con funzioni di presidente, di due ispettori centrali, di due presidi di ruolo, di un funzionario ministeriale con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Un funzionario della carriera direttiva del Ministero svolgerà le funzioni di segretario.

La commissione esaminatrice, valutati i titoli di servizio, di studio e di cultura conformemente ai criteri assunti nella prima adunanza, compilerà la graduatoria generale di merito del concorso sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.

Gli inclusi nella graduatoria di merito, che non risultino vincitori, hanno diritto alla riserva del 50% dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico per la durata di 10 anni. Le nomine degli inclusi nella graduatoria di merito saranno effettuate nell'ordine anche per quanto concerne la scelta della sede tra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo alla data di nomina dei vincitori.

All'atto della nomina nel ruolo direttivo gli aspiranti dovranno risultare tuttora in possesso oltre che dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso anche di quelli previsti per l'assunzione nei pubblici impieghi. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aspiranti all'ufficio di preside e di procedere ad altri accertamenti in ordine al possesso dei requisiti anzidetti.

I candidati che rinuncino alla nomina o che non raggiungano la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al successivo concorso per posti di preside.

Art. 7.

Documentazione

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati a comprova dei requisiti di ammissione, pena la esclusione dal concorso, i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando, con l'indicazione delle qualifiche annualmente riportate;

2) attestazione da parte del provveditore agli studi, contestuale allo stato di servizio, da cui risulti se il servizio sia stato effettivamente prestato nella scuola;

3) certificato, rilasciato dal competente ufficio del Ministero, attestante la idoneità o l'inclusione nella graduatoria di merito in uno dei concorsi sinora espletati a posti di preside negli Istituti statali di istruzione professionale, con l'indicazione del tipo d'Istituto per la cui presidenza il candidato è risultato idoneo, la votazione complessiva conseguita ed il posto occupato nella relativa graduatoria di merito.

Coloro i quali chiedano, di partecipare al concorso con riserva, a mente del precedente art. 3 del bando, dovranno richiedere nella domanda di ammissione, allegando una marca da bollo da L. 500, il rilascio, per l'inserimento d'ufficio, del certificato comprovante l'idoneità che sarà eventualmente conseguita nei concorsi indetti con i decreti ministeriali del 1970, sopra citati;

4) un breve *curriculum*, firmato dal candidato, in carta semplice, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

5) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia, su carta semplice, dei documenti presentati e di ogni altro titolo che egli ritenga di produrre nel proprio interesse, ai fini di cui al precedente art. 6 del presente decreto, a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in unico esemplare e con distinto elenco in triplice copia, debitamente firmato, in carta semplice. Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattilografate nè le bozze di stampa.

Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni, circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate.

I titolo (di servizio, studio e cultura, e quelli valutabili nei casi di parità di merito) di cui all'art. 6 del presente bando debbono essere prodotti in originale o in copia autentica; non saranno presi in alcuna considerazione quelli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici compenti.

In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio o culturale debbono recare l'indicazione, per ciascun anno scolastico, dell'esatta durata o natura del servizio prestato e della attività svolta; quelli relativi al servizio scolastico devono inoltre recare l'indicazione della qualifica (giudizio sintetico) annualmente riportata, a meno che tali indicazioni non siano desumibili dalla copia dello stato di servizio.

Gli esiti di concorso sostenuto debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, l'indicazione se per titolo ed esami o per soli titoli; la votazione conseguita ed il posto in graduatoria. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione, nè ad atti e pubblicazioni del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri ed uffici.

Soltanto i candidati i quali partecipano ai concorsi a preside banditi con i decreti ministeriali del 1970, sopra citati, possono far riferimento ai titoli e documenti, tranne che alla copia dello stato di servizio, a suo tempo prodotti. In tal caso i titoli e i documenti, cui viene fatto riferimento, debbono risultare effettivamente presentati e conformi alle prescrizioni del presente bando.

Del riferimento in questione il candidato deve fare espressa menzione nell'elenco dei titoli e documenti di cui al punto 5) del presente articolo, elencando in ordine progressivo ogni titolo e documento richiamato.

I candidati dovranno allegare, tranne che per le pubblicazioni, la straduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento o titolo presentato, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di queste, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione già presentate.

Art. 8.

Disposizioni finali

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, di cui sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro: Misasi

Registrato alla Corte dei conti, addì **13** *giugno* **1973**
Registro n. **45**, *foglio n.* **68**

(9879)

Concorso, per soli titoli, a centonovanta posti di preside di 1ª categoria negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e successive modifiche;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modifiche;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche;

Veduta la legge 4 agosto 1971, n. 605;

Considerata l'attuale disponibilità delle presidenze vacanti dei licei e degli istituti magistrali;

Decreta:

Art. 1.

Presidenze a concorso

E' indetto un concorso, per soli titoli, a centonovanta posti di preside di 1ª categoria negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale, così distinti:

	Numero dei posti
Licei classici	75
Licei scientifici	80
Istituti magistrali	35

Art. 2.

Condizioni particolari di ammissione

Il concorso è riservato a coloro i quali appartengano ai ruoli ordinari degli istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado e siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in una graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside rispettivamente dei licei classici, dei licei scientifici e degli istituti magistrali statali, indetti prima della entrata in vigore della legge 4 agosto 1971, n. 605, ivi compreso il concorso a duecentoquattordici posti di preside indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970).

Art. 3.

Ammissione con riserva

I candidati che partecipano al concorso a posti di preside indetto con il decreto ministeriale 1° dicembre 1969 sopra citato, in corso di espletamento, saranno ammessi al concorso di cui al presente bando con riserva sotto condizione del conseguimento dell'idoneità o dell'inclusione nella graduatoria generale di merito corrispondente al tipo d'istituto cui si riferiscono i posti messi a disposizione del presente bando di concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Per quanto altro concerne la procedura concorsuale (ammissione, valutazione, nomine, ecc.) si richiamano le norme generali che regolano l'ordinamento scolastico nonchè il rapporto di pubblico impiego, ivi compresa quella dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5 deve essere inviata con raccomandata, insieme ai titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi a posti di preside, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano spedito la domanda ed i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. La esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500 gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità o ufficio ricoperto;

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati o in mandato indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando o del mandato);

e) tipo o tipi di istituto alla cui presidenza, in base alla idoneità conseguita, intendono partecipare;

f) il concorso a posti di preside nei licei ed istituti magistrali a cui hanno partecipato e nel quale hanno conseguito la idoneità o l'inclusione nella graduatoria di merito. I candidati del concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1969, in via di espletamento, indicheranno tale circostanza;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero - Direzione classica - Ufficio concorsi a posti di preside, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Questa ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presti servizio da preside.

Il funzionario competente ad apporre il visto indicherà altresì, qualora risultino in base agli atti d'ufficio, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso d'ordine penale o disciplinare, a carico dell'istante.

Art. 6.

Titoli - Commissione - Graduatoria - Nomina

Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli, che debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni del successivo art. 7 del presente decreto:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione; in via subordinata si applicano le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I titoli in questione debbono essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

La tabella di valutazione dei titoli, stabilita nella prima adunanza dalla commissione esaminatrice nell'ambito della sua competenza, sarà resa nota agli interessati presso l'ufficio informazioni del Ministero.

Con apposito decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, la quale sarà composta di un professore ordinario di università, con funzioni di presidente, di due ispettori centrali, di due presidi di ruolo, di un funzionario ministeriale con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Un funzionario della carriera direttiva del Ministero svolgerà le funzioni di segretario.

La commissione esaminatrice, valutati i titoli di servizio, di studio e di cultura conformemente ai criteri assunti nella prima adunanza, compilerà la graduatoria generale di merito del concorso sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.

Gli inclusi nella graduatoria di merito, oltre a quella dei vincitori che beneficeranno del contingente di presidenze messo a disposizione del presente concorso, hanno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico per la durata di anni 10. Le nomine saranno effettuate esclusivamente secondo l'ordine di graduatoria, anche per quanto concerne la scelta della sede tra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo alla data di nomina dei vincitori che, nell'ambito dei posti messi a concorso e sempre secondo l'ordine di graduatoria, avverrà dopo l'approvazione formale degli atti del concorso da parte degli organi di controllo. All'atto della nomina nel ruolo direttivo gli aspiranti dovranno risultare tuttora in possesso oltre che dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso anche di quelli previsti per la assunzione nei pubblici impieghi. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aspiranti all'ufficio di preside e di procedere ad altri accertamenti circa eventuali motivi ostativi alla nomina stessa. I candidati che rinuncino alla nomina o che non raggiungano la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al successivo concorso per posti di preside.

Art. 7.
Documentazione

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati a comprova dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dal concorso, i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando con l'indicazione delle qualifiche annualmente riportate;

2) attestazione da parte del provveditore agli studi, contestuale allo stato di servizio, da cui risulti se il servizio stesso sia stato effettivamente prestato nella scuola;

3) certificato, rilasciato dal competente ufficio del Ministero, attestante l'idoneità o l'inclusione nella graduatoria di merito in uno dei concorsi sinora espletati a posti di preside negli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale, con l'indicazione del tipo d'istituto per la cui presidenza il candidato è risultato idoneo, la votazione complessiva conseguita ed il posto occupato nella relativa graduatoria di merito. Coloro i quali chiedano di partecipare al concorso con riserva, a mente del precedente art. 3 del bando, dovranno richiedere nella domanda di ammissione allegando una marca da bollo da L. 500, il rilascio, per l'inserimento d'ufficio, del certificato comprovante l'idoneità che sarà eventualmente conseguita nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1969;

4) un breve *curriculum*, firmato dal candidato, in carta semplice, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonchè della attività didattica e culturale svolta.

5) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti presentati e di ogni altro titolo che egli ritenga di produrre nel proprio interesse, ai fini di cui al precedente art. 6 del presente decreto, a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in unico esemplare e con distinto elenco firmato in triplice copia, su carta semplice. Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo o la parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli (di servizio, studio e cultura, e quelli valutabili nei casi di parità di merito) di cui all'art. 6 del presente bando debbono essere prodotti in originale o in copia autentica; non saranno presi in alcuna considerazione quelli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola ecc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e natura del servizio prestato e dell'attività svolta, nonchè la qualifica (giudizio sintetico) annualmente riportato, a meno che tali indicazioni non siano desumibili dalla copia dello stato di servizio.

Gli esiti di concorso sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, la votazione conseguita ed il posto in graduatoria. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati sia a questa sia ad altra amministrazione, nè ad atti e pubblicazioni del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri ed uffici.

Soltanto i candidati i quali partecipano al concorso a preside bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1969 possono far riferimento ai titoli e documenti, tranne la copia dello stato di servizio, a suo tempo prodotti. In tal caso i titoli e i documenti, cui viene fatto riferimento, debbono risultare effettivamente presentati e conformi alle prescrizioni del presente bando.

Del riferimento in questione il candidato dovrà fare espressa menzione nell'elenco dei titoli e documenti di cui al punto 4) del presente articolo, elencando in ordine progressivo ogni titolo e documento richiamato.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, tranne le pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parti di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione esclusiva del certificato dell'eventuale idoneità relativa al concorso a posti di preside indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1969 che sarà allegato d'ufficio su esplicita richiesta dell'interessato nella domanda di ammissione, corredata da apposita marca da bollo da L. 500 per il rilascio, nonchè dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto le preferenze previste in via subordinata dall'art. 6, secondo comma, del bando.

Art. 8.
Disposizioni finali

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 337

(9921)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3964 del 28 maggio 1973 con cui sono stati dichiarati i vincitori dei posti di condotta medica vacanti al 30 novembre 1971;

Considerato che il concorrente dott. Caragliano Stefano nominato vincitore della condotta medica del comune di S. Marina Salina ha dichiarato di rinunziare;

Vista al riguardo la comunicazione del sindaco del comune interessato n. 1501 del 20 giugno 1973;

Considerato che secondo l'ordine della graduatoria il concorrente che segue e che ha chiesto in ordine di preferenza la condotta di S. Marina Salina è il dott. Suppa Giuseppe, il quale interpellato ha dichiarato di accettare rinunziando alla nomina per Pianoconte;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Suppa Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di S. Marina Salina e rinunziatario della condotta di Pianoconte nel comune di Lipari.

Il posto di condotta medica di Pianoconte rimane vacante per mancanza di altri concorrenti idonei.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso ai comuni di S. Marina Salina e di Lipari per l'esecuzione.

Messina, addì 27 giugno 1973

Il medico provinciale: LAZZARA

(9885)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GORIZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Gorizia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7/50/2889 del 12 aprile 1973 con il quale il dott. Carlo Rossini è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia e Turriaco;

Vista la nota n. 6055 del 5 luglio 1973 con la quale il presidente del consorzio suddetto ha fatto conoscere che il dottor Carlo Rossini non ha assunto servizio nel termine assegnatogli e quindi deve ritenersi che abbia rinunciato alla nomina;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione di vincitore del candidato che segue in graduatoria il dott. Carlo Rossini;

Visto il proprio decreto n. 7/50/2888 del 12 aprile 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1944, numero 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 e la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Ciro Fonzo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia e Turriaco.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo della prefettura di Gorizia, di questo ufficio sanitario provinciale e dei comuni interessati.

Gorizia, addì 13 luglio 1973

Il veterinario provinciale reggente: ALMERIGOGNA

(9887)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1973, n. **13.**

Norme modificative della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, concernente « Norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste, nonchè alla opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto primo del quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e foreste nonchè il personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali è assunto nei ruoli allegati alla presente legge con l'anzianità posseduta alla data di assunzione nei ruoli medesimi e con la qualifica alla stessa data rivestita, quando essa sia stata conseguita in applicazione delle norme vigenti, per la progressione nella carriera del personale statale, al 31 maggio 1970.

Quando la qualifica rivestita alla data di assunzione nei ruoli sia stata conseguita in applicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il personale di cui al precedente comma è assunto nei ruoli con la qualifica rivestita al 31 maggio 1970.

Qualora gli impiegati di ruolo rivestano una qualifica non prevista nelle tabelle allegate alla presente legge, sono inquadrati in carriera e qualifica corrispondenti a quella di appartenenza nell'Amministrazione statale ».

Art. 2.

All'art. 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« In applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo, ispettore capo forestale, esperto principale, coadiutore forestale principale, direttore di divisione, segretario contabile principale, archivista capo, commesso capo, agente tecnico superiore e capo operaio, potranno essere conferite, ove occorra, anche in soprannumero.

Le qualifiche conferite in soprannumero saranno riassorbite in occasione delle normali vacanze ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 giugno 1973

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1973, n. **14.**

Approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata la convenzione allegata alla presente legge con la quale la Regione autonoma della Sardegna affida, sino

alla scadenza dell'esercizio finanziario 1974 alla Banca nazionale del lavoro ed al Banco di Sardegna il proprio servizio di tesoreria.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 giugno 1973

GIAGU DE MARTINI

Schema della nuova convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna.

Tra la Regione autonoma della Sardegna (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata « Regione ») rappresentata da nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale e la Banca nazionale del lavoro, filiale di Cagliari (che, per brevità, nel seguito del testo sarà chiamata « Banca ») rappresentata da
e il Banco di Sardegna - Istituto di credito di diritto pubblico - (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamato « Banco ») rappresentato da
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Scopo e materia della convenzione

La Regione dichiara di affidare alla Banca ed al Banco, come di fatto affida, il proprio servizio di tesoreria nonchè la esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente alla Regione medesima, salvo la gestione di somme anticipate dalla Regione alla Banca, al Banco o ad altri istituti di credito con particolari destinazioni.

Per esigenze di carattere amministrativo-contabile, le riscossioni ed i pagamenti saranno accentrati in un unico conto presso la Banca.

Art. 2.

Riscossioni

La Regione delega la Banca ed il Banco, nella loro qualità di tesoriere regionale - e per entrambi la Banca, agli effetti del capoverso del precedente art. 1 - ad incassare tutte le somme ad essa spettanti che hanno riferimento al bilancio regionale, in base ad ordini di riscossione vistati dalla Regione. E' demandata alla Banca la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate.

Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1723 del codice civile

La Banca ed il Banco, sempre nella loro qualità di tesoriere regionali, dovranno ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva della Regione e purchè la Regione non abbia espressamente diffidato gli anzidetti Istituti a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore della Regione stessa a qualsiasi titolo, anche se a titolo di donazione od elargizione, condizionata o no, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione del titolo del versamento e la clausola « Salvo conferma di accettazione da parte della Regione autonoma della Sardegna ».

A tale riguardo, con riferimento all'ultimo capoverso del citato art. 1, il Banco trasferirà le somme come sopra incassate alla Banca per l'accredito nel conto unico.

La Banca segnalerà immediatamente alla Regione tutti gli incassi, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

Le disponibilità di tesoreria saranno ripartite tra Banca e Banco, in ragione rispettivamente del 40 per cento alla Banca e del 60 per cento al Banco, secondo le modalità ed i conguagli che saranno convenuti con separati accordi.

Qualora e fintanto che tali disponibilità - al netto delle somme affluite in dipendenza di mutui e/o anticipazioni somministrate dagli istituti tesorieri in favore della Regione - dovessero assommare a cifra eccedente l'importo delle entrate previste dall'ultimo bilancio approvato, l'assessore alle finanze, sentita la Giunta regionale, potrà ordinare al tesoriere di istituire speciali conti fruttiferi presso gli istituti bancari operanti in Sardegna, utilizzando tale eccedenza e tenendo conto dell'attività creditizia sviluppata a sostegno dei vari settori dell'economia regionale.

Art. 3.

Pagamenti

La Banca ed il Banco, nella loro qualità di tesoriere regionale, effettueranno i pagamenti con mandati individuali, collettivi, ordini di accreditamento erogabili con ordinativi e buoni, nonchè con ruoli di spesa fissa, secondo quanto è previsto per le amministrazioni dello Stato.

I beneficiari saranno avvisati direttamente dalla Banca dell'esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dalla Regione ed allegati ai titoli stessi.

Qualora la Banca ed il Banco, per determinate località, non siano in grado di provvedere ai pagamenti in loco, saranno utilizzati per i pagamenti medesimi altri tramiti.

Art. 4.

Firme autorizzate

La Regione deve preventivamente comunicare alla Banca ed al Banco le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse:

degli estremi delle eventuali delibere degli organi che hanno conferito i poteri come sopra segnalati;

delle relative firme originali.

Art. 5.

Trasmissioni dei titoli di pagamento

Tutti i titoli di pagamento, siano essi eseguiti dalla Banca o dal Banco, saranno trasmessi alla Banca per il tramite della Corte dei conti accompagnati da distinta, in triplice esemplare, uno dei quali servirà per la ricevuta ed un altro sarà inviato al Banco a cura della Banca.

La Banca ed il Banco non daranno corso ad alcun ordine di pagamento che non sia munito del visto della Corte dei conti, ad eccezione di quelli che non si riferiscano a gestione di fondi del bilancio regionale.

Art. 6.

Limiti di pagamento

I pagamenti saranno contabilizzati dalla Banca - anche per conto del Banco ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 1, in confronto ai fondi stanziati ai singoli capitoli ed articoli del bilancio di previsione o in relazione a leggi particolari, tenendo conto delle successive variazioni - ed effettuati nei limiti dell'effettiva rimanenza complessiva di cassa della Regione.

Tuttavia la Banca ed il Banco consentiranno alla Regione la facoltà di effettuare pagamenti allo scoperto attraverso la concessione di un fido per cassa - in ragione del 50 per cento ciascun Istituto - da utilizzare per transitorie necessità della Regione e con le modalità e alle condizioni che saranno convenute in separata sede.

Art. 7.

Bilancio preventivo

La Banca ed il Banco prenderanno atto del bilancio preventivo della Regione e delle sue eventuali variazioni, con la pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 8.

Comunicazioni giornaliere

La Banca, anche in nome e per conto del Banco, trasmetterà giornalmente alla Regione, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, di cui un terzo esemplare sarà altresì rimesso al Banco a corredo delle proprie evidenze.

Analoga comunicazione sarà fatta nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente, tanto alla Regione quanto alla Corte dei conti, inviando a quest'ultima gli ordini di incasso e di pagamento estinti.

Copia della situazione sommaria di cassa verrà trasmessa giornalmente dalla Banca alla Regione e al Banco.

Art. 9.

Conto riassuntivo e partitario di cassa

La Banca, anche in nome e per conto del Banco, ai sensi del capoverso dell'art. 1:

ha l'obbligo di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonchè il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;

dovrà inoltre tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti;

dovrà infine provvedere a compilare il conto giudiziale di cui agli articoli 630 e 635 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 10.

Condizioni per le operazioni di conto corrente e per i principali servizi di Banca

I rapporti del conto corrente di cassa saranno regolati, fatti salvi i vigenti accordi interbancari, alle seguenti condizioni:

a) tasso creditore annuo sulle disponibilità: il più favorevole consentito, tenuto conto dell'andamento del mercato monetario. Gli interessi saranno regolati al 31 dicembre di ogni anno e verranno corrisposti dalla Banca anche per conto del Banco;

b) tassi debitori sugli eventuali scoperti di conto accordati dalla Banca e dal Banco: i minimi previsti dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni;

c) valuta per i versamenti su piazza: il primo giorno lavorativo per le aziende di credito, susseguente a quello del versamento;

d) valuta per i prelevamenti su piazza: in giornata;

e) valuta per gli incassi fuori piazza: posdatazione dei giorni di viaggio previsti dagli accordi interbancari in vigore;

f) valuta per i pagamenti fuori piazza: quella stabilita dagli accordi interbancari;

g) giroconto: su giri tra i diversi conti correnti aperti al nome della Regione presso le filiali di Cagliari della Banca e del Banco, valuta compensata.

Art 11.

Gestioni speciali - Estensione delle condizioni

Per eventuali gestioni estranee al bilancio la Banca ed il Banco, previa disposizione dell'Assessorato alle finanze, apriranno conti speciali fruttiferi, salvo particolari diverse disposizioni di legge. Restano pertanto immutate le disposizioni di cui alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Gli speciali conti fruttiferi saranno regolati alle stesse condizioni generali del conto corrente di cassa del bilancio.

Le condizioni medesime saranno dalla Banca e dal Banco applicate anche ai fondi regionali di rotazione e/o anticipazione, concordando caso per caso compensi e rimborsi commisurati alle prestazioni e ai servizi resi nell'ambito di detti fondi.

Analogamente le anzidette condizioni troveranno applicazione nella gestione di servizi di tesoreria e/o cassa affidati alla Banca e/o al Banco da parte di enti pubblici regionali, semprechè tali servizi non comportino maggiori prestazioni, costi od oneri.

Art. 12.

Comunicazioni periodiche alla Regione
Chiusura dei conti - Reclami

La Banca, anche in nome e per conto del Banco ai sensi del capoverso dell'art. 1:

invierà alla Regione una copia del conto corrente di tesoreria ad intervalli di tempo non superiori ad un mese;

trasmetterà, a chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno) alla Regione l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi;

trasmetterà alla Regione il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi qualora il conto medesimo risultasse a tali date debitore per interessi;

allegherà ad ogni estratto conto da inviare alla Regione l'elenco degli ordinativi ineseguiti.

La Regione si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate. La Banca ed il Banco rimangono sollevati da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dalla Regione nella spunta degli estratti conto.

La Regione è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca ed al Banco gli eventuali reclami che gli pervenissero circa lo svolgimento del servizio.

Art. 13.

Raccordo reciproco della contabilità

La Regione consente che la Banca, anche in nome e per conto del Banco, proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella della Regione stessa. Copia del quadro di raccordo sarà inviata alla Regione in piego raccomandato.

La Regione dovrà darne benestare, oppure dovrà segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, la Banca ed il Banco restano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che alla Regione possono derivare da eventuali errori in cui possano essere incorsi la Banca ed il Banco nella esecuzione dei pagamenti, nella riscossione delle entrate e in ogni altra operazione inerente alla esecuzione della presente convenzione.

La Regione riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul « quadro di raccordo »; a tale onere la Regione provvederà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La Regione potrà chiedere anche conferma dei risultati delle proprie scritture

All'Assessore alle finanze della Regione è affidata la vigilanza sul Servizio di Tesoreria in analogia a quanto disposto per le tesorerie dello Stato dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 14.

Amministrazione titoli e valori in deposito

La Banca ed il Banco si obbligano ad amministrare, alle più favorevoli condizioni consentite dagli accordi interbancari in vigore ed eventuali successive variazioni:

i titoli e i valori di proprietà della Regione da essa depositati a custodia;

i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione provvisoria a favore della Regione; e a non procedere alla restituzione dei titoli e valori stessi senza regolari ordini della Regione. Nel caso di trasformazione di depositi provvisori in definitivi, la Banca ed il Banco si obbligano, su ordine della Regione, ad effettuare il versamento dei depositi stessi alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 15.

Esenzione da deposito cauzionale

La Banca ed il Banco per la loro qualità di Istituti di credito di diritto pubblico, non prestano cauzione, ma rispondono di tutte le somme e di tutti i valori che tengono in consegna per conto della Regione.

Art. 16.

Compensi - Rimborso delle spese di gestione

La Banca ed il Banco effettueranno il servizio gratuitamente, senza alcun diritto a compensi, nemmeno a titolo di rimborso spese.

Art. 17.

Interventi speciali di collaborazione e assistenza

La Banca ed il Banco, avuto riguardo alle preminenti finalità pubblicistiche che informano la loro attività creditizia nonchè alla particolare qualità di Tesorieri della Regione, confermano la più attiva collaborazione all'Amministrazione regionale per l'attuazione dei programmi diretti allo sviluppo dell'economia sarda.

A tal fine, la Banca ed il Banco svolgeranno la più attiva azione di intermediazione per il reperimento di mutui da contrarsi dalla Regione per il finanziamento di leggi aventi per oggetto particolari provvidenze, assicurando ogni possibile assistenza anche in sede delle relative trattative.

Per il perfezionamento di detti mutui, la Banca ed il Banco si impegnano a prestare le garanzie fidejussionarie che venissero eventualmente richieste dagli Istituti finanziatori.

Dette fidejussioni saranno rilasciate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, alle migliori condizioni.

Analogamente, la Banca ed il Banco assicureranno la loro assistenza, per prestiti obbligazionari di cui la Regione dovesse decidere l'emissione.

In applicazione di leggi regionali che, in uno all'autorizzazione ad assumere i mutui dianzi accennati, prevedano la facoltà per la Regione di richiedere anticipazioni sui mutui stessi in attesa del loro reperimento o perfezionamento, la Banca ed il

Banco, previa, ove occorra, autorizzazione dell'organo di vigilanza, potranno concedere quelle anticipazioni che la Regione abbia a richiedere per importo non superiore all'ammontare di tre annualità di ammortamento del mutuo o dei mutui cui si riferisce la relativa richiesta, comunque per importo globale non superiore al limite massimo di lire 20 miliardi, riferito ad anticipazioni in essere nello stesso tempo.

Le leggi relative all'assunzione dei mutui prevederanno anche i provvedimenti da adottarsi dalla Regione per trasferire lo stanziamento delle somme occorrenti al rimborso delle anticipazioni per il capitale ed interessi, nella eventualità in cui il perfezionamento di detti mutui non avesse luogo nell'esercizio nel quale le anticipazioni stesse sono state concesse.

In caso di mancato perfezionamento dei surriferiti mutui per qualsiasi motivo, le anticipazioni eventualmente concesse a fronte degli stessi saranno rimborsate con gli stessi proventi indicati nella legge regionale di autorizzazione, per il soddisfacimento delle rate di ammortamento dei mutui in questione.

Le condizioni da applicare a dette anticipazioni saranno concordate in maggiorazione percentuale fissa sul tasso riconosciuto alla Regione sulle giacenze di tesoreria, determinata nella più favorevole misura consentita.

La Banca ed il Banco dovranno accordare facilitazioni creditizie a favore di terzi, a fronte di crediti verso la Regione stessa per lavori, forniture, somministrazioni, contributi, prestiti o mutui risultanti da atti perfetti, fatte salve, in ogni caso le autonome decisioni della Banca e del Banco in ordine alla valutazione dei rischi ed alla tutela delle operazioni.

A tali operazioni sarà applicato il tasso di interesse riconosciuto alla Regione sulle giacenze di tesoreria, maggiorato in misura da concordare annualmente con l'Assessore alle finanze nell'intendimento di assicurare il più favorevole trattamento consentito, in relazione alla specie dei singoli interventi.

Art. 18.
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata fino alla scadenza dell'esercizio finanziario 1974.

Alla relativa scadenza, qualora il servizio di tesoreria venisse affidato all'Istituto diverso dalla Banca e dal Banco, la Regione si impegna, a far rilevare, a richiesta di questi ultimi, dal Tesoriere subentrante, ogni e qualsiasi esposizione compresi i mutui per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dallo stesso tutti gli obblighi inerenti le prestate garanzie fidejussorie, all'atto del conferimento del Servizio medesimo.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del Servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall'esperienza.

Art. 19.
Disposizioni varie

Per tutto quanto non contemplato dalla presente convenzione, ed in quanto applicabili, valgono le norme vigenti per lo Stato in base alle leggi ed ai regolamenti per la contabilità generale dello Stato, alle istruzioni sui servizi del Tesoro ed a particolari istruzioni concernenti la materia.

Art. 20.
Registrazione della convenzione

La presente convenzione sarà registrata, in quanto consentito, con la tassa prevista per analoghi atti stipulati con lo Stato.

Le relative spese restano, in ogni caso, a carico della Banca e del Banco in ragione della metà ciascuno.

Art. 21.
Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Regione elegge il proprio domicilio in Cagliari presso la sua sede, la Banca presso la sua filiale di Cagliari ed il Banco presso la sua sede legale in Cagliari.

Art. 22.
Condizioni di efficacia della convenzione

La presente convenzione, mentre è immediatamente vincolante per la Banca e per il Banco, lo sarà per la Regione soltanto per effetto della sua approvazione con legge regionale.

Nel frattempo, il Servizio di Tesoreria regionale continuerà ad essere disciplinato dalla convenzione 23 marzo 1964 approvata con legge regionale il 28 ottobre 1964, n. 20.

Art. 23.
Approvazione specifica di particolari clausole

La presente convenzione, stipulata in quattro esemplari, viene letta dalle parti e sottoscritta.

GIAGU DE MARTINI

(9732)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.